



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.I. 00071740955 e-mail: amministrativo@pec.comune.villaurbana.or.it

LEGGE REGIONALE N.3 DEL 9 MARZO 2022

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”

BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI – ANNUALITA' 2024.=

IL COMUNE DI VILLAURBANA promuove il presente bando che disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in favore di cittadini residenti nel Comune di Villaurbana o che vi trasferiscono la residenza da un comune con più di 3000 abitanti per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case ai sensi della Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 art. 13 – ANNO 2024

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, in forza del quale la Regione Sardegna è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (“Piccoli Comuni”), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 Avente ad oggetto “Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.” con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi;

VISTA la Determinazione n. 1236/27150, del 12/07/2022, del direttore del servizio dei Lavori Pubblici della RAS, con la quale si è provveduto a ripartire le risorse a favore dei piccoli comuni e dalla quale si evince che al Comune di Villaurbana la somma complessiva di €. 151.061,57 da ripartire per le annualità 2022, 2023 e 2024, corrispondenti ad €. 50.353,85 per ciascun anno;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 19/48 del 01/06/2023, che ha previsto risorse aggiuntive al contributo a fondo perduto per l'acquisto e ristrutturazione dei prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

Vista la Determinazione n. 1425/23146 del 06/06/2023, del direttore del servizio dei Lavori Pubblici della RAS, con la quale vengono ripartiti gli stanziamenti integrativi ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. b), della L.R. 9 marzo 2022 n. 3, in favore degli enti, attribuendo al comune di Villaurbana un finanziamento integrativo di € 33.569,24 per l'anno 2023 e di € 50.353,87 per l'anno 2025;

Vista la determinazione n. 4091/54834 del 22/12/2023 del direttore del servizio dei Lavori Pubblici della RAS (SER), con la quale vengono ripartiti gli stanziamenti integrativi ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. b), della L.R. 9 marzo 2022 n. 3, in favore degli enti, attribuendo al comune di Villaurbana un finanziamento

integrativo di € 3.356,93 per l'anno 2023;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 04.03.2026 avente ad oggetto: "LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13 – "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO" – COMMA 2, LETTERA B). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. INDIRIZZI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ANNUALITA' 2024" contenente i criteri prioritari non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito dei richiedenti il contributo;

VISTA la propria determinazione n. 100 del 10/03/2026 avente ad oggetto: "LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13 – "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO" – COMMA 2, LETTERA B). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. INDIRIZZI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ANNUALITA' 2024" contenente i criteri prioritari non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito dei richiedenti il contributo;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria determinazione n. 100 del 10/03/2026;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto, nella misura massima di €. 15.000,00 per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, in favore di cittadini residenti nel Comune di Villaurbana o che vi trasferiscono la residenza da un comune con più di 3000 abitanti. La concessione del finanziamento avverrà sulla base dei criteri e secondo le modalità riportate negli articoli seguenti:

ART. 1 – OPERE FINANZIABILI E CONTRIBUTO PREVISTO

Il Comune di Villaurbana, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 **e della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 04/03/2026**, concede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di €. 15.000,00, per l'acquisto e/o la ristrutturazione della "prima casa" in favore di cittadini residenti nel Comune di Villaurbana o che si impegnano a trasferirvi la residenza da un Comune con più di 3000 abitanti.

Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente, ha la residenza o in cui la trasferirà, e la cui proprietà farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato e/o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, sempre ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa dichiarata come necessaria per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile e comunque per l'importo massimo di €. 15.000,00 a soggetto.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione di prima casa. Resta fermo il limite di €. 15.000,00.

Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, (ossia dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Responsabile del Servizio) salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e

l'IVA.

L'“inizio dei lavori”, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, coincide con la “segnalazione certificata di inizio di attività” di cui all'art. 22 del DPR 380/2001. Mentre per i restanti interventi di “ristrutturazione edilizia” coincide con il “termine per l'inizio dei lavori” di cui all'art. 15 del medesimo DPR 380/2001.

In caso di contributo per la “sola ristrutturazione” al nucleo familiare del richiedente deve far capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.

Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione. È escluso l'acquisto di arredi.

Saranno soddisfatte le domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi dal 1° gennaio 2022.

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI

Al fine di dare attuazione alle misure di cui al presente Bando per l'annualità 2024 sono state assegnate al Comune di Villaurbana dalla Regione Sardegna risorse per complessivi **€ 50.353,87**.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Villaurbana o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.

Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Villaurbana e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Nel caso si partecipa al bando in qualità di nucleo familiare da costituirsi è necessario indicare anche i nominativi degli eventuali altri soggetti che andranno a costituire il nuovo nucleo familiare.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando:

- i soggetti che non rientrano nelle tipologie menzionate ai precedenti art. 1 e 3;
- i soggetti che presentino la domanda oltre il termine indicato al successivo articolo 5;

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta unicamente utilizzando la modulistica (Allegato 1 - Domanda), entro e non oltre la data **del 09 APRILE 2026**.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Villaurbana, entro il termine stabilito, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.villurbana.or.it o in modalità cartacea all'Ufficio protocollo del Comune, che rilascerà apposita ricevuta, negli orari di apertura al pubblico.

Nel modello di domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare tutti gli elementi necessari ai fini dell'attribuzione del punteggio, la tipologia di intervento per cui richiede il contributo, nonché l'importo previsto per la realizzazione dell'intervento (su cui verrà calcolata la percentuale massima del 50% di contributo ammissibile, con il limite di €. 15.000,00).

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia o scansione del documento di identità del dichiarante in corso di validità (non necessaria in caso di documento firmato digitalmente);
- Informativa Privacy;

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE LE DOMANDE:

- predisposte su modello difforme dall'allegato A) al presente bando;
- presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente art. 5;
- predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- non sottoscritte dal soggetto richiedente.

Il Comune di Villaurbana non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel corso della fase istruttoria, il Responsabile del Servizio Amministrativo coadiuvato da una Commissione dallo stesso nominata, procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione così come richiesti dal presente bando.

Tutte le domande di contributo pervenute che risultino ammissibili verranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili pari a complessivi **€. 50.353,87**.

Qualora le richieste pervenute risultino superiori alla complessiva disponibilità finanziaria, verrà stilata apposita graduatoria con attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio, sulla base dei criteri di seguito specificati:

Trasferimento della residenza	
Domanda pervenuta da soggetto residente	Punti 5
Domanda pervenuta da soggetto residente in comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti che si impegna a trasferire la residenza nel comune	Punti 15
Attività di acquisto e/o ristrutturazione del centro storico e centro matrice	
Domanda per interventi di acquisto di immobili ubicati fuori dal centro storico e centro matrice.	Punti 10
Domanda per interventi di ristrutturazione di immobili ubicati fuori dal centro storico e centro matrice	Punti 5
Domanda per interventi di acquisto di immobili ubicati all'interno del centro storico e del centro matrice	Punti 20
Domanda per interventi di ristrutturazione di immobili ubicati nel centro storico e del centro matrice	Punti 15
Interventi su immobili inagibili	
Domanda per interventi di acquisto o ristrutturazione di immobili inagibili	Punti 5

Giovani coppie	
Domanda pervenuta da coppie di cui almeno un componente possiede età inferiore al 40esimo anno di età.	Punti 10
Domanda pervenuta da nucleo familiare composta da un unico componente con età inferiore al 40esimo anno di età	Punti 5
Componenti nucleo familiare	
L'immobile oggetto di intervento è destinato o verrà destinato alla dimora abituale del nucleo composto da:	
Una sola persona	Punti 0
Due persone	Punti 4
Tre persone	Punti 6
Più di tre persone	Punti 8

A parità di punteggio verrà preso in considerazione l'ordine di acquisizione delle domande al protocollo del Comune.

Tutti i requisiti individuati ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio per "Componenti nucleo familiare", dovrà essere indicato se si partecipa al bando in qualità di nucleo familiare già costituito ovvero in qualità di nucleo familiare da costituirsi, indicando in questo caso anche i nominativi degli eventuali altri soggetti che andranno a costituire il nucleo familiare

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

Sulla base del punteggio assegnato a ciascuna domanda, il Responsabile del servizio approverà la graduatoria provvisoria dei beneficiari che verrà pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai soggetti coinvolti dell'esito della valutazione.

Le richieste di contributo verranno soddisfatte secondo l'ordine di inserimento in graduatoria. Verranno dunque soddisfatte prioritariamente le richieste collocate nelle posizioni più alte, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il Responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di assegnazione del contributo in favore dei beneficiari.

Qualora in seguito a controlli successivi venga appurata nella domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria, (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 che recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti a provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.") e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Entro i successivi 30 giorni dall'inserimento in graduatoria e assegnazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno inoltrare per il tramite del portale SUAPE della Regione Sardegna la documentazione di intervento urbanistico (qualora richiesto e previsto) seguendo le procedure indicate in relazione al tipo di intervento nel rispetto del DPR 380/2001 ss.mm.ii., L.R. 24/2016 e ss.mm.ii..

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai beneficiari del contributo, prima di procedere alla stipula del contratto di finanziamento ed erogazione del contributo assegnato, verranno richiesti i seguenti documenti finalizzati ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda:

Per l'acquisto:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Fotocopia ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'originaria licenza o concessione edilizia se prescritti all'epoca della costruzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;
- Compromesso di vendita con l'indicazione del prezzo richiesto dal venditore;

Per la ristrutturazione:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, con indicazione della spesa complessivamente necessaria per l'intervento.
- Attestazione presentazione per il tramite del portale SUAPE della Regione Sardegna della documentazione di intervento urbanistico (qualora richiesto e previsto) seguendo le procedure indicate in relazione al tipo di intervento nel rispetto del DPR 380/2001 ss.mm.ii., L.R. 24/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini assegnati, e nel caso in cui in seguito a controlli effettuati sulla documentazione trasmessa, venga appurato il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, il soggetto utilmente inserito nella graduatoria verrà escluso dal beneficio e si procederà allo scorrimento della stessa con assegnazione dei relativi fondi alle istanze collocate nelle posizioni successive.

Il contratto verrà stipulato dal Responsabile del servizio amministrativo con i soggetti beneficiari, nella forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi assegnati ai beneficiari verrà disposta con atto del Responsabile del Servizio amministrativo secondo le seguenti modalità:

- **in un'unica soluzione** a saldo con spese sostenute e documentate pari almeno al doppio del contributo concesso;
- **in due soluzioni:**
 - acconto del 50% da corrispondere all'atto della presentazione del compromesso di compravendita sottoscritto davanti a un notaio in caso di acquisto dell'immobile, ovvero **ad inizio lavori per le ristrutturazioni edilizie**;
 - saldo del 50% a rendicontazione delle spese sostenute e documentate pari almeno al doppio del contributo concesso;

Tale ultima soluzione comporta la presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari abilitati, di importo pari al contributo erogato, avente validità fino alla data prevista per l'ultimazione lavori. La garanzia deve prevedere espressamente:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 co. 2 del Codice Civile;
- operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente garantito.

La liquidazione dell'importo totale del contributo (o del saldo dello stesso in caso di erogazione in due

soluzioni) è subordinata altresì alla presentazione della seguente documentazione di rendicontazione:

- fatture di pagamento regolarmente quietanzate di importo pari almeno al doppio del contributo concesso;
- copia bonifici bancari relativi ai pagamenti eseguiti per importo pari almeno al doppio del contributo concesso;

La liquidazione del contributo o del saldo dello stesso laddove sia prevista l'erogazione in due soluzioni è subordinata infine:

- a) Per l'acquisto: alla presentazione dell'atto pubblico di acquisto.
- b) Per la ristrutturazione: alla verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto presentato, sulla base della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, attestata da una relazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Le liquidazioni di cui sopra saranno disposte esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane, intestato o cointestato al soggetto richiedente, i cui estremi dovranno essere comunicati unitamente alla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione.

Qualora dalla rendicontazione effettuata risulti una spesa inferiore rispetto a quella prevista all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento, l'importo del contributo concesso verrà rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 15.000,00 a beneficiario ed entro il limite del 50% della spesa.

Le somme percepite in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate, dovranno, altresì, essere restituite al Comune nei tempi e con le modalità indicate dall'Ufficio competente.

ART. 10 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente bando consiste in una erogazione a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento massimo relativo al Comune di VILLAURBANA di cui al precedente art.2, per le seguenti casistiche:

- L'acquisto della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione (i 18 mesi decorrono dalla data di stipula dell'atto di compravendita), con il limite massimo del contributo pari ad €. 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva;
- La ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dalla relativa comunicazione obbligatoria, con il limite massimo del contributo pari ad €. 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva;
- E' prevista anche la possibilità di riconoscimento del contributo a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. In tale ipotesi comunque resta fermo il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva.

Il contributo è concesso, nei limiti delle somme assegnate al Comune, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di €. 15.000,00 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Nel caso di contributo per ristrutturazione della prima casa gli interventi ammessi sono quelli di "ristrutturazione edilizia" come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"¹ con esclusione degli interventi inquadrabili nelle altre tipologie previste dal medesimo articolo del DPR 380/2001.

¹ "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

ART. 11 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo:

- di non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- di non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- di effettuare gli interventi edilizi nel rispetto di tutte le norme vigenti;
- di favorire l'attività ispettiva da parte del Comune di Villaurbana presso gli immobili oggetto dell'intervento finanziato.

ART. 12 - CONTROLLI E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 11, nel corso del quinquennio, il comune di Villaurbana effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione, nonché la mancata alienazione dell'immobile.

Nel caso di cambio di residenza o di alienazione prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune di Villaurbana, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente procedimento, come specificato nell'informativa che verrà visionata e sottoscritta dai soggetti coinvolti all'atto di presentazione della domanda.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, nonché nella home page del sito istituzionale del Comune: www.comune.villaurbana.or.it.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Servizio e del Procedimento è la Rag. Maria Paola Deriu, Tel. 078344104 int. 1 – 078344636 int. 1, email: info@comune.villaurbana.or.it.

Il Comune di Villaurbana si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Avverso il presente bando potrà essere presentato ricorso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Villaurbana, 10.03.2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Paola Deriu